

OGGETTO: Assegnazione ad ARSIAL di un finanziamento di euro 486.000,00 per l'effettuazione di attività di eradicazione, monitoraggio e sperimentazione relativamente all'organismo nocivo cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson). Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 9/11/2007, recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)". Impegno di spesa, capitolo E23508, esercizio 2008.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18.02.2002 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 06.09.2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 9/11/2007, recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson) che prevede, all'art. 7, comma 1, le misure ufficiali da adottare qualora sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* in un'area definita infestata ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, tra le quali:

- a) il monitoraggio di tutte le piante sensibili presenti nel verde pubblico e privato;
- b) l'abbattimento di tutte le piante attaccate dall'insetto;
- c) l'abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di almeno 20 metri dalla pianta infestata;
- d) la distruzione del legname e della ramaglia di risulta e delle ceppaie secondo le modalità prescritte dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al D. Lgs. 214/2005;

CONSIDERATO che l'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di sopralluoghi iniziati nel mese di luglio ed ancora in corso, ha accertato la presenza del cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson) in alberature di acero e ippocastano insistenti nel Parco San Sebastiano del Comune di Roma, Via di Porta S. Sebastiano 2, ed in zone immediatamente limitrofe a verde pubblico e privato;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione dell' *Anoplophora chinensis* per il popolamento arboreo regionale, anche in considerazione dell'elevato numero di specie sensibili all'insetto, per cui è necessario intervenire rapidamente ed in maniera efficace per l'attuazione delle operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento dei materiali di risulta delle alberature infestate;

CONSIDERATA la necessità di studiare il ciclo biologico e l'etologia dell'insetto nel Lazio, nonché di sperimentare efficaci mezzi di controllo;

CONSIDERATA la necessità di definire le aree a rischio di infestazione attraverso l'attuazione di un piano di monitoraggio delle piante sensibili;

CONSIDERATO che la Regione non è in possesso delle dotazioni strumentali ed umane che le consentano di svolgere le operazioni di eradicazione del cerambicide asiatico, quali l'abbattimento, distruzione e smaltimento dei materiali di risulta delle alberature infestate in assoluta sicurezza;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 3, della legge regionale 2/1995, che definisce l'Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che "esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale", ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla Legge regionale n.15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettere f) e g) della legge regionale 2/1995, in base al quale l'ARSIAL attua programmi di attività, ai sensi dell'art. 1, comma 3, in materia di:

- studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale;

- studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche;

VISTO l'art. 2, comma 3, lettere c) e d) della stessa legge regionale 2/1995, in base al quale l'ARSIAL:

- coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse agricolo e cura l'attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell'Unione europea;

- svolge ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale e degli interventi pubblici da questa previsti;

RITENUTO opportuno affidare ad ARSIAL lo svolgimento delle attività di eradicazione, monitoraggio e supporto alla sperimentazione relativamente all'organismo nocivo cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson), sulla base di precise direttive della Direzione Regionale Agricoltura e con il coordinamento e la verifica delle attività da parte dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale;

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 486.000,00 sul capitolo E 23508, esercizio 2008, che offre sufficiente disponibilità, a favore di ARSIAL per la realizzazione delle suddette attività relative all'organismo nocivo cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson),

DETERMINA

per quanto in premessa,

di impegnare in favore di ARSIAL la somma di euro 486.000,00 sul capitolo di bilancio regionale E23508, esercizio finanziario 2008, che offre sufficienti disponibilità,

- per la realizzazione delle attività di eradicazione, monitoraggio e supporto alla sperimentazione relative all'organismo nocivo cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson), sulla base di precise direttive della Direzione Regionale Agricoltura e con il coordinamento e la verifica delle attività da parte dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale.

Il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale
Dott. Guido Magrini